

Pensioni - Indebito derivante dalla percezione di redditi in misura superiore ai limiti di legge – Omessa comunicazione dei dati reddituali – Ripetibilità delle somme indebitamente percepite – Sussistenza.

Tribunale di Milano - 4.11.2010 n.4515- Dott.ssa Colosimo - I.L. (Avv. Palotti) - INPS (Avv. Mostacchi).

L'invio periodico dei modelli reddituali all'Ente Previdenziale è un obbligo per il beneficiario di pensione e l'omissione di tale adempimento è rilevante al fine di consentire la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

FATTO - Con ricorso depositato il 30 aprile 2010, L. I. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, esponendo di essere dipendente subordinata dal 1/9/2004 e titolare di pensione ai superstiti n. 27011475, e rappresentando che il 13/2/2009 l'odierno convenuto le aveva contestato la sussistenza di un indebito per complessivi € 11.682,96 maturati nel periodo compreso tra l'1/1/2006 e il 31/5/2009.

Avverso tale determinazione, la ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo che era stato, tuttavia, respinto.

Tanto premesso, L. I. chiedeva al Tribunale di Milano di accertare e dichiarare la natura non ripetibile dell'indebito contestato dall'Ente Previdenziale e, conseguentemente, di accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia debito nei confronti di INPS.

Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Con spese rifuse.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 4 novembre 2010, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 15 giorni, ai sensi dell'art 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.

DIRITTO - Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

L'art. 52, co. 2, legge 89/1988 prevede che *“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificcate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”*.

L'art. 13 legge 412/1991, norma di interpretazione autentica, ha precisato che *“1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. 3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93 (26), si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 (27), resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”*.

Nel caso di specie, il 17/9/2004, al momento della presentazione della domanda di pensione di reversibilità, L. I. ha espressamente preso atto del fatto che l'omessa o incompleta comunicazione di fatti influenti sul diritto o sulla misura della pensione

avrebbe comportato, oltre alle responsabilità previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il recupero delle somme indebitamente percepite.

Nel medesimo atto, l'istante si è impegnata a segnalare tempestivamente a INPS qualsiasi variazione delle situazioni oggetto dichiarazione (doc. 1, fascicolo resistente), tra le quali vi è anche quella relativa alla posizione reddituale degli anni 2003 e 2004, attestata per mezzo del modulo RED/A - RED/B.

Orbene, la condizione reddituale è uno dei principali elementi valutati al fine del riconoscimento del diritto in questione, e le variazioni che la interessano sono destinate a incidere direttamente sul diritto o sulla misura della pensione goduta.

L'invio periodico dei modelli reddituali all'Ente Previdenziale è un obbligo per il beneficiario della pensione e l'omissione di tale adempimento è senz'altro rilevante ai sensi dell'art. 13, co. 1, legge 412/1991, nella parte in cui prevede che l'omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta - salvo non siano già conosciuti dall'Ente competente - consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

Proprio con riferimento a un'ipotesi di omissione da parte del pensionato della comunicazione all'INPS dei redditi percepiti, la Suprema Corte ha recentemente osservato che *“la omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Tale disposizione si deve ritenere quindi costituire principio generale di settore, che come tale informa anche la disciplina successiva di cui alla L 23 dicembre 1996, n. 662, globalmente sostitutiva di quella precedente”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 1 dicembre 2009, n. 25309, parte motiva).

L'odierna ricorrente ha omesso di trasmettere a INPS le proprie dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2006 e 2007.

Con comunicazione del 3/1/2008, l'Ente previdenziale ha quindi avvisato la pensionata che *“per continuare a ricevere il pagamento della pensione indicata, è necessario, che comunichi a Inps i redditi per l'anno 2007, nonché quelli relativi all'anno 2006, che a tutt'oggi non risultano ancora pervenuti, entro il 15 aprile 2008”* (doc. 2, fascicolo ricorrente).

Ricevuti i dati reddituali del 2006 e 2007, INPS ha potuto verificare che erano state corrisposte quote di pensione non spettanti per il possesso di redditi di importo superiore ai limiti di cui alla legge 335/1995 e che, in particolare, l'indebito

ammontava a € 11.682,96 (doc. 3, fascicolo resistente).

L'indebito trova origine nella mancata tempestiva comunicazione dei dati reddituali e tanto basta per affermare, in virtù delle previsioni normative già sopra richiamate, la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

La pretesa dell'INPS è dunque legittima.

A questo riguardo, risulta privo di fondamento quanto affermato anche in sede di discussione dalla parte ricorrente in merito al fatto che l'indebito sarebbe imputabile a un'inadempienza dell'INPS, che avrebbe dovuto e potuto autonomamente verificare la situazione reddituale della pensionata.

Deve escludersi, infatti, che l'Ente Previdenziale sia onerato di acquisire d'ufficio informazioni che, peraltro, potrebbero essere di pertinenza di differenti enti e quindi esclusi dalla sua disponibilità.

È di tutta evidenza, invece, che l'Ente erogatore può compiere le dovute verifiche, così come peraltro espressamente previsto dall'art. 13, co. 2, legge 412/1991, solo nella misura in cui i destinatari dei trattamenti previdenziali provvedano ad adempiere ai propri obblighi informativi. Di tali obblighi, d'altronde, i titolari di pensione sono puntualmente informati, tanto al momento della presentazione della domanda (cfr. 1, fascicolo resistente), quanto nelle successive comunicazioni con l'ente erogatore (cfr. 4, fascicolo ricorrente).

Per tutti questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sussistendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c, parte ricorrente, pur soccombente, non può essere assoggettata al pagamento delle spese di lite che vengono pertanto compensate tra le parti.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c. si riserba la motivazione a 15 giorni.

(Omissis)